Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 7 novembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1977, n. **801.**

Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 3.

E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

E' compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Art. 4.

E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 5.

I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carat-

tere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

E' abrogata la lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Art. 6.

E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 7.

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 e del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Art. 8.

Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

Art. 9.

Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Art. 10.

Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SdS).

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

Art. 11.

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art. 12.

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Art. 13.

Le parole « segreto politico o militare » contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole « segreto di Stato ».

Le parole « provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352 » contenute nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole « provvede a norma dell'articolo 352 ».

Art. 14.

La rubrica dell'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificata: « *Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio* ».

Il primo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è inserito, quale secondo comma, nell'articolo 351 dello stesso codice.

Art. 15.

L'articolo 352 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.*

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato ».

Art. 16.

Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 17.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

Art. 18.

Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

Art. 19.

Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica — denominata « Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza » — da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro

è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 ottobre 1977, n. **802**.

Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978.

Art. 2.

E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PEDINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 31 ottobre 1977, n. **803**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, primo comma, le parole: 10 settembre 1977, sono sostituite con le seguenti: 30 novembre 1977, e le parole: 100.000 ettolitri, sono sostituite con le seguenti: duemila ettolitri.

Al secondo comma, le parole: 15 dicembre 1977, sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 31 ottobre 1977, n. **804**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole: legge 19 maggio 1975, n. 151, sono aggiunte le seguenti: « entrata in vigore il 20 settembre 1975, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1977, n. 805.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare cinquanta dei residui centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei residui cinquantasei posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei cinquantasei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di microbiologia (per la prima cattedra), posti n. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977
Registro n. 124 Istruzione, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. 806.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna della provvidenza », in Trieste.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna della provvidenza », in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 23 Interno, foglio n. 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. 807.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa rettoriale indipendente di S. Giuliano, in Venezia.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa rettoriale indipendente di S. Giuliano (*vulgo* San Zulian), in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 23 Interno, foglio n. 87

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Costa Volpino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) — cui la legge assegna venti consiglieri — non è riuscito a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1977 entro il termine di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, a causa della contrapposizione in seno a quel consesso di due schieramenti di pari consistenza.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976 (termine ultimo per l'approvazione del bilancio preventivo) la locale sezione del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, invitava, in data 17 dicembre 1976, l'amministrazione comunale interessata a conformarsi al disposto di legge.

Nella riunione del 29 gennaio 1977 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, riportava dieci voti favorevoli all'approvazione e dieci contrari.

Il citato organo di controllo diffidava, in data 16 marzo 1977, gli amministratori a provvedere entro il termine del 31 marzo 1977 alla deliberazione del bilancio con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbero determinate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di rigore, previsti dall'art. 4 della richiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto lo schema di bilancio riportava ancora una volta dieci voti favorevoli e dieci contrari.

La sezione di controllo regionale, al fine di porre il consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, nominava un commissario per la convocazione del consiglio stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964, nell'intesa che decorso infruttuosamente il termine massimo all'uopo assegnato dalla prima convocazione, si sarebbe provveduto all'approvazione del documento contabile, in via sostitutiva, ed al conseguente scioglimento dell'organo consiliare.

Il commissario regionale deliberava la convocazione del consiglio comunale per i giorni 7 e 9 maggio 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, assegnando due giorni dalla prima convocazione, per la deliberazione del bilancio ed inserendo nell'avviso, notificato ai singoli consiglieri, una esplicita avvertenza circa le cennate rigorose conseguenze connesse all'infruttuosa scadenza del termine assegnato.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto anche nella seduta consiliare del 7 maggio 1977, il bilancio riportava dieci voti a favore e dieci voti contrari.

Conseguentemente, come preannunciato, la sezione di controllo regionale, il 9 maggio 1977, constatata la manifesta volontà del consiglio comunale di non deliberare il bilancio 1977, nominava apposito commissario *ad acta* per la deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio a norma dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 964 del 1969.

Il commissario incaricato, con provvedimento n. 298 dell'11 maggio 1977, provvedeva a tale adempimento.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969 ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale disponendo, altresì, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1976 entro

cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione di Bergamo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Costa Volpino.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Costa Volpino (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1977

LEONE

COSSIGA

(11608)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di quattordici vitigni ad uve da vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per l'iscrizione al catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Vista l'istanza del centro studi miglioramento genetico della vite dell'istituto di coltivazioni arboree dell'Università di Torino;

Sentito il parere del Comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da vino sono iscritti nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto:

1) Albarossa n.
2) Bric n.
3) Bussanello b.
4) Cornarea n.
5) Covè b.
6) Fubiano b.
7) Nebbiera n.
8) Passau n.
9) S. Martino n.
10) S. Michele n.
11) Sirio b.
12) Soperga n.
13) Valentino n.
14) Vega b.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(11628)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Eufemia a Majella.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di S. Eufemia a Majella, facente parte del Massiccio omonimo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di S. Eufemia a Majella;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di S. Eufemia a Majella, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico, che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, visioni orride e belle nello stesso tempo, tanto da ricordare alcune poetiche descrizione di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamandosi alle maestosità ed al silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Roccamorice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'Abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di «Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Eufemia a Majella (Pescara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di S. Eufemia a Majella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Mannoppello, Roccamorice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI S. EUFEMIA A MAJELLA:

(*Omissis*).

Si descrivono le delimitazioni del vincolo e si chiariscono le delimitazioni illustrandone le motivazioni.

La commissione propone di estendere il vincolo presentato dalla soprintendenza fino al confine di provincia, posto sulla cresta del Morrone, in modo che ciò possa servire da stimolo ad un analogo vincolo del versante aquilano in maniera da rendere il più possibile omogenea la zona sottoposta a tutela.

(*Omissis*).

Si astiene l'arch. Lucio De Paolis con due dichiarazioni di voto, tutti gli altri membri votano a favore. A maggioranza quindi la commissione, ricordate le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale di S. Eufemia a Majella.

(*Omissis*).

(11462)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga, dal 16 dicembre 1975 al 29 aprile 1976, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, con effetto dal 16 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 1° agosto 1975, 19 novembre 1975 e 27 aprile 1976, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, è prolungata dal 16 dicembre 1975 al 29 aprile 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11617)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Fondi, Monte S. Biagio e Terracina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezzze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 agosto 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Lago di Fondi ricadente nei comuni di Fondi, Monte S. Biagio e Terracina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Fondi, Monte S. Biagio e Terracina;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Monte S. Biagio, del sindaco del comune di Fondi, del sig. Apollonj Ghetti Antonio e Avenali Adriana, del sig. Apollonj Ghetti Marco, signora Pallavicini De Bernis Da Courtarvel M. Camilla, cooperativa edilizia «l'Isola dei Ciurli», soc. Industriagricola, sig. Menegari Genesio ed altri sig.ra Pirola Enrica ed altri, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il Lago di Fondi, con lo specchio di acqua a forma lunare, con le sue numerose pittoresche insenature, circondato da vegetazione palustre e da estesi aranceti e verdi campi, con antiche torri che abbelliscono la località forma — insieme alle zone che lo circondano — tutto un complesso panoramico di eccezionale bellezza, con suggestivi quadri naturali, ricchi di punti pubblici di visuale, dai quali si può godere tale paesaggio;

Decreta:

La zona del Lago di Fondi, sita nei territori dei comuni di Fondi, Monte S. Biagio e Terracina, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3, 4; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incontro del canale Canneto con la nuova litoranea, il limite del vincolo segue verso ovest, nel comune di Terracina, la litoranea stessa fino all'incrocio con la via Appia (strada statale n. 7), risale verso nord-est l'Appia, con una zona inoltre di ml 50 intorno alla Torre dell'Epitaffio, e la segue anche nel territorio del comune di Monte S. Biagio fino al fosso San Vito e lungo questo e la ferrovia prosegue verso sud-est fino al canale dell'Acqua Chiara poi lungo questo fino all'altezza del canale dell'Affitto, che segue sino al canale di Selva Vetere - limite del vinco-

lo panoramico posto con decreto ministeriale del 15 dicembre 1959, che segue fino a ricongiungersi al punto di partenza del canale del Canneto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma curerà che i comuni di Fondi, Monte S. Biagio e Terracina provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 29 agosto 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Verbale n. 21

Oggi, 3 agosto 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) FONDI - MONTE S. BIAGIO - TERRACINA - LAGO DI FONDI e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, visto che il Lago di Fondi con lo specchio d'acqua a forma lunare con le sue numerose pittoresche insenature, circondato da vegetazione palustre e da aranceti e verdi campi, con antiche torri che abbelliscono la località, formano tutto un insieme panoramico di eccezionale interesse, con quadri naturali di notevole bellezza; rilevate che esisteno punti pubblici di visuale dai quali si può godere tale paesaggio; vista la necessità di tutelare l'insieme panoramico e le caratteristiche naturali delle zone che circondano il Lago; all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Lago di Fondi con il territorio circostante interessante i comuni di Fondi, Terracina e Monte S. Biagio, racchiuso entro il seguente perimetro:

partendo dall'incontro del canale Canneto con la nuova litoranea, il limite del vincolo segue verso ovest, nel comune di Terracina, la litoranea stessa fino all'incrocio con la via Appia (statale n. 7), risale verso nord-est l'Appia, con una zona inoltre di ml. 50 intorno alla Torre dell'Epitaffio, e la segue anche nel territorio del comune di Monte S. Biagio fino al Fosso San Vito e lungo questo e la ferrovia prosegue verso sud-est fino al canale dell'Acqua Chiara all'altezza del canale dell'Affitto, che segue sino al Canale di Selva Vetere - limite del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale del 15 dicembre 1959.

(*Omissis*).

(11710)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Esercizio Carapelli, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Esercizio Carapelli di Firenze ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Esercizio Carapelli di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11498)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento, in Cadoneghe.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova), con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1977 e 30 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11620)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.C.M. S.p.a. Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta I.C.M. S.p.a. Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.C.M. S.p.a. Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11621)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Variazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per accendigas nonchè delle modalità per la loro applicazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, concernente le modalità di attuazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Ritenuta la necessità di procedere alla variazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per accendigas nonché delle modalità per la loro applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1972 citato alle premesse è sostituito dal seguente:

« Art. 1 - *Caratteristiche dei contrassegni di Stato per accendigas e modalità per la loro applicazione.* — Le caratteristiche dei contrassegni di Stato previsti dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono così stabilite:

marca rettangolare di mm 12 $\times$ 72 formato carta e di mm 9 $\times$ 69 formato stampa, stampata in calcografia a due colori continui, su carta filigranata a tappeto con stelline multiple; nella parte destra cam-

peggia lo stemma ufficiale della Repubblica italiana, con le diciture, a sinistra in alto "Imposta di fabbricazione" ed in basso, a fondo pieno, "Accendigas".

Il colore delle marche è *amaranto/bruno* per quelle destinate a legittimare gli accendigas in genere e *grigio/viola* per quelle destinate a legittimare gli accendigas incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina.

La distribuzione dei contrassegni anzidetti è affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale vi provvede a mezzo del deposito marche esistente presso il deposito generi di monopolio di Roma.

Gli attuali contrassegni predisposti in conformità delle caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1972 possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

I contrassegni di Stato di cui al presente articolo saranno forniti senza collante e non traforati, con l'obbligo da parte dei fabbricanti e degli importatori di applicarli con una colla idonea ad assicurare la perfetta aderenza della marca qualunque sia il materiale di contatto.

In particolare sugli accendigas autonomi i contrassegni di Stato verranno applicati a sigillo degli stessi in modo da non consentire l'uso dell'accendigas senza prima aver distrutto il contrassegno medesimo, mentre per quelli incorporati od annessi a fornelli, forni, stufe, lampade, ecc., verranno applicati sul retro dei prodotti nei quali sono incorporati od annessi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(11749)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Variazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione nonchè delle modalità per la loro applicazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 21 aprile 1971, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1971;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, concernente le modalità di attuazione del predetto decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163;

Ritenuta la necessità di procedere alla variazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione nonchè delle modalità per la loro applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 1971, citato alle premesse è sostituito dal seguente:

« Art. 2 - *Caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione e modalità per la loro applicazione.* — Le caratteristiche dei contrassegni di Stato previsti dall'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono così stabilite: marca stampata in calcografia a due colori continui, su carta filigranata a tappeto con stelline multiple; nella parte destra campeggia lo stemma ufficiale della Repubblica italiana, sulla sinistra si leggono le diciture in alto "Imposta di fabbricazione" ed in basso, a fondo pieno "Apparecchi di accensione".

I colori e le dimensioni delle marche sono i seguenti:

verde smeraldo/azzurro: mm 12 × 72 formato carta e di mm 9 × 69 formato stampa per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 succitato;

arancio/rosso carminio: mm 12 × 72 formato carta e di mm 9 × 69 formato stampa per gli apparecchi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 succitato;

bleu intenso/bleu oltremare: mm 12 × 72 formato carta e di mm 9 × 69 formato stampa nonché mm 12 × 24 formato carta e di mm 9 × 21 formato stampa per gli apparecchi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 succitato;

viola/rosso violaceo: mm 12 × 72 formato carta e di mm 9 × 69 formato stampa per le parti o pezzi di ricambio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 succitato.

La distribuzione dei contrassegni anzidetti è affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale vi provvede a mezzo del deposito marche esistente presso il deposito generi di monopolio di Roma.

Gli attuali contrassegni, predisposti in conformità delle caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 1971, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

I contrassegni di Stato di cui al presente articolo saranno forniti senza collante e non traforati con l'obbligo da parte dei fabbricanti e degli importatori di applicarli con una colla idonea ad assicurare la perfetta aderenza della marca all'accenditore, qualunque sia il materiale di contatto (metallo anodizzato, cromato, argentato, dorato, laccato; oppure plastica dei vari tipi, legno, plexiglas o pietra).

In particolare i contrassegni di Stato verranno applicati:

a) per gli accenditori per auto sulla testata dell'apparecchio;

b) per gli accenditori non ricaricabili, sulla testata dell'apparecchio ed a sigillo della stessa in modo da non consentire l'uso dell'accenditore senza prima aver distrutto il contrassegno medesimo;

c) per gli accenditori in genere, sul fondo dell'apparecchio a sigillo della valvola di carico dell'accenditore stesso, in modo da non consentire la ricarica dell'accenditore senza prima aver distrutto il contrassegno medesimo;

d) per le parti o pezzi di ricambio principali, di piccole dimensioni, a sigillo di apposito involucro contenente ciascun pezzo o parte di ricambio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(11748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 41/1977
Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Tenuto conto dell'urgenza rappresentata dal Ministero della sanità per l'emissione del decreto di registrazione della specialità « Liosiero antibotulinico »;

Preso atto della nota n. 800.6/8366 del 27 luglio 1977, con la quale il Ministero della sanità ha segnalato al C.I.P. l'urgenza dell'esame della specialità « Pensulvit »;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 ottobre 1977;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle seguenti specialità medicinali:

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Liosiero antibotulinico	I.S.M.S. Belfanti	1 fiala liof. + 1 f. solv. 10 ml	L. 19.650
Pensulvit	S.I.F.I.	pom. oft. 6,5 g	L. 510

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11823)

Provvedimento n. 42/1977
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamento di prezzo in riduzione proposto da un'impresa farmaceutica;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 ottobre 1977;

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avrà applicazione il prezzo della specialità appresso elencata.

E' fatto obbligo di indicare sul bollettino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Flosint	Carlo Erba	30 cpr 200 mg	L. 8.000

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11824)

Provvedimento n. 43/1977. Nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi. Regime del controllo dei prezzi dei prodotti petroliferi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la direttiva del C.I.P.E. del 12 marzo 1976 relativa, tra l'altro, alla revisione del vigente « metodo » per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato che il C.I.P.E., in data 3 agosto 1977, ha espresso parere favorevole all'applicazione, da parte del Comitato interministeriale prezzi, della nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi nei termini contenuti nel documento di studio presentato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato - Presidente delegato del C.I.P.;

Considerato che il C.I.P.E., in data 3 agosto 1977, ha anche deliberato che i prezzi di alcuni prodotti petroliferi, a partire dalla prima applicazione della nuova metodologia, siano sottoposti, in via sperimentale, al regime dei prezzi sorvegliati;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 18 ottobre 1977;

Delibera:

I. — CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

In linea di principio, la politica dei prezzi dei prodotti petroliferi deve essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire un'adeguata protezione dei consumatori, impedendo situazioni di tipo speculativo e, comunque, stimolando un maggior grado di concorrenzialità tra gli operatori;

b) assicurare la normalità dei rifornimenti petroliferi del Paese, sia nel breve come nel più lungo termine, attraverso un adeguato recupero dei costi da parte delle imprese petrolifere;

c) mantenere una pluralità di operatori, nella misura in cui ciò possa costituire elemento di maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e di minori costi di importazione;

d) razionalizzare i sistemi di lavorazione e di distribuzione dei prodotti petroliferi, allo scopo di meglio adeguarli alle mutate esigenze del Paese e di pervenire, di conseguenza, ad una loro maggiore efficienza in termini di economicità.

Nella formazione delle proposte per la fissazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi gli organi tecnici del C.I.P. si atterranno alla seguente metodologia:

A) *Costo all'origine della materia prima.*

La determinazione del costo medio all'origine della materia prima si articola come segue:

a) le aziende comunicano mensilmente le quantità, i tipi, i prezzi nella valuta di acquisto e le condizioni di pagamento dei greggi importati;

b) i prezzi e le condizioni di pagamento comunicati dalle aziende vengono controllati sia direttamente, sia indirettamente, in base ai prezzi ricostruiti attraverso le singole voci di costo, integrate coi margini di intermediazione riconosciuti dal mercato. Tale controllo avviene sia attraverso indagini dirette nei paesi produttori, sia utilizzando informazioni provenienti dall'E.N.I., dalla stampa specializzata e dalle rilevazioni degli organismi internazionali. I prezzi comunicati dalle aziende, che presentano scostamenti sensibili rispetto ai prezzi controllati, per ogni specifico tipo di greggio, possono essere esclusi dal calcolo del costo medio all'origine della materia prima.

B) *Costo del trasporto della materia prima.*

La determinazione del costo medio di trasporto viene effettuata con riferimento alle quotazioni AFRA, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) struttura delle provenienze, delle rotte per provenienza e della composizione del naviglio per provenienza;

b) verifica semestrale del valore delle « rate base AFRA », associate alle varie rotte e determinazione di una rata base media ponderale;

c) verifica mensile degli indici « worldscale » per le varie categorie di naviglio.

Per le variazioni del costo del nolo, dovute a variazioni del tasso di cambio, si tiene conto dei noli pagati in lire italiane.

C) *Oneri aggiuntivi gravanti sulla materia prima.*

Tali oneri sono costituiti dalle seguenti voci:

a) *Oneri di sbarco*: 1) tassa erariale di sbarco; 2) diritti di lavoro portuale; 3) tassa portuale di sbarco e imbarco. Detti oneri saranno verificati e aggiornati annualmente.

b) *Assicurazione del carico*: di questo onere collegato al valore della tonnellata di greggio, viene tenuto conto con una maggiorazione percentuale del valore della tonnellata di greggio.

c) *Cali oceanici*: del «calo fisiologico», che subisce il greggio nel trasporto via mare, in conseguenza di taluni fattori (temperatura, durata del viaggio, tipo di greggio, conformazione della cisterna, ecc.) si potrà tener conto applicando una maggiorazione percentuale al costo della tonnellata di greggio.

D) *Cambi valutari.*

Le aziende comunicano settimanalmente l'ammontare e il costo delle valute estere acquistate nel corso della settimana relative ai pagamenti del greggio e dei noli.

Per la conversione in lire dei costi del greggio importato si fa riferimento alla media ponderale dei cambi comunicati dagli operatori del settore.

Qualora tale valore risultasse superiore alla media UIC relativa alla stessa settimana, si fa riferimento alla media UIC. Il cambio di riferimento, così determinato, viene maggiorato della commissione UIC.

Il riconoscimento dei costi derivanti da eventuali provvedimenti valutari, quali il deposito o il diritto fisso sugli acquisti di valuta, deve essere effettuato tempestivamente. Di eventuali effetti indiretti di detti provvedimenti, quali la modificazione dei termini di pagamento, sarà tenuto conto nella struttura dei costi alla voce «oneri finanziari».

E) *Costo di raffinazione.*

Il costo di raffinazione, da considerare per la formazione dei prezzi massimi, va determinato con riferimento al programma di razionalizzazione del settore.

Viene individuato, ciascun anno, un «campione» di raffinerie, rappresentative dal punto di vista della localizzazione, dell'anno di costruzione, della dotazione di impianti secondari, della capacità, delle rese di lavorazione, tenendo anche conto della qualità dei greggi lavorati. Nella formazione del campione saranno esclusi gli impianti obsoleti, marginali o comunque con strutture di costo anomale.

L'indagine annuale si rivolge alla determinazione del costo medio di lavorazione del «campione», considerando separatamente le seguenti voci: ammortamenti tecnici, costo del capitale netto investito, costi operativi.

a) Ammortamenti tecnici.

Per il calcolo degli ammortamenti, si applicano le aliquote fiscalmente consentite per gli ammortamenti ordinari sui costi storici dei cespiti in corso di ammortamento, rivalutati in bilancio in conformità alle vigenti leggi.

Per gli anni successivi alla prima applicazione, nel determinare l'ammontare dei cespiti in corso di ammortamento, si terrà conto delle quote teoriche di ammortamento riconosciute dal C.I.P. e non di quelle effettivamente inscritte nei bilanci.

L'onere medio per tonnellata viene determinato utilizzando come divisore il valore della capacità produttiva di collaudo diminuita del 15 per cento.

b) Costo del capitale netto investito.

L'esposizione netta relativa agli impianti fissi viene determinata con riferimento ai dati di bilancio, depurando dal valore delle immobilizzazioni tecniche il fondo ammortamento nonché il fondo di indennità di licenziamento. Sull'esposizione così determinata, si applica il tasso di riferimento per le operazioni di credito mobiliare del settore industriale. Il «divisore» è lo stesso degli ammortamenti tecnici.

c) Costi operativi.

I costi operativi vengono rilevati annualmente e verificati con riferimento ai «conti economici» e ai valori unitari delle singole voci di costo. Viene quindi definita la struttura media dei costi operativi, distinta per «costi fissi» e «costi variabili».

Essendo la rilevazione riferita ai costi medi dell'esercizio precedente e non potendo essere definita prima del 30 giugno dell'anno successivo, per la necessità di disporre dei dati di bilancio, le voci di costo più significative (costo del lavoro, energie di acquisto, additivi e catalizzatori) potranno essere «aggiornate», al momento in cui viene portata a termine la rilevazione, con coefficienti tratti dagli indici ISTAT delle retribuzioni nell'industria petrolifera e nell'industria delle costruzioni e installazioni di impianti, dai provvedimenti C.I.P. relativi a prezzi amministrati, dai contratti e dalle fatture relativi alla fornitura di additivi e catalizzatori. Successivamente, per le variazioni intervenute negli elementi di costo di cui sopra, si procederà al relativo riconoscimento nei prezzi quando — cumulate con le altre variazioni di costo, in connessione con le rilevazioni delle medesime — tali variazioni concorrano a determinare lo scostamento indicato alla successiva lettera I).

F) *Oneri finanziari relativi al capitale circolante.*

Viene tenuto conto degli oneri finanziari, relativi al capitale circolante, sostenuti dall'industria petrolifera per le operazioni di acquisto e raffinazione del greggio e di vendita, all'ingrosso e al consumo, dei prodotti derivati.

Per la determinazione di tali oneri saranno prese in considerazione le seguenti poste:

1) *Poste passive.*

a) Scorte d'obbligo.

L'ammontare delle scorte effettive in greggio e in prodotti viene valorizzato con i costi medi del greggio e dei prodotti in lire dell'esercizio precedente, salvo gli incrementi delle scorte stesse da valorizzare, al costo del greggio e dei prodotti in lire al momento dell'incremento.

b) Greggio viaggiante.

Il calcolo viene effettuato considerando il numero medio dei giorni di viaggio per il costo «attuale» del greggio in lire.

c) Giacenze operative di greggio.

Il calcolo viene effettuato considerando il numero medio dei giorni di giacenza, per la parte eccedente le scorte d'obbligo, per il costo «attuale» del greggio in lire.

d) Giacenze operative dei prodotti.

Il calcolo viene effettuato considerando il numero medio dei giorni di giacenza — per la parte eccedente le scorte d'obbligo — per il costo «attuale» del greggio raffinato.

2) *Poste attive.*

a) Dilazioni pagamento greggio.

Il calcolo viene effettuato considerando il numero medio dei giorni di dilazione di pagamento per il costo attuale del greggio in lire.

b) Dilazione pagamento delle imposte di fabbricazione.

Il calcolo viene effettuato considerando la dilazione di legge, al netto dei tempi tecnici di recupero nonchè il gettito delle imposte di fabbricazione.

Il tasso di interesse, da applicare sull'esposizione così determinata, è pari al «prime rate». Il costo del capitale circolante viene determinato in coincidenza con il recepimento di variazioni negli elementi di costo considerati nel calcolo di cui sopra.

G) *Ripartizione dei costi della materia prima e della raffinazione sui prezzi.*

La ripartizione sui prezzi dei singoli prodotti del «costo per tonnellata di greggio lavorato» si effettua moltiplicando i prezzi in lire del mercato libero internazionale per il rapporto tra il suddetto «costo per tonnellata di greggio lavorato» e il «costo teorico» ricostruito applicando gli stessi prezzi in lire del mercato libero internazionale alla struttura della produzione nazionale.

Il riferimento ai prezzi del mercato libero internazionale non esclude il riferimento anche ai prezzi dei mercati interni europei.

I risultati così ottenuti potranno essere corretti dal C.I.P., con esplicita motivazione, anche in relazione alla disponibilità dei vari prodotti.

H) *Costi di distribuzione.*

Il costo di distribuzione va determinato con riferimento ai canali di vendita dei diversi prodotti per le diverse destinazioni.

La rilevazione dei costi di distribuzione viene effettuata in base agli stessi principi ed agli stessi criteri adottati per i costi di raffinazione.

In particolare, gli oneri finanziari sul capitale circolante sostenuti dalle aziende commerciali non integrate, sono calcolati sulle giacenze medie annue che si riscontreranno nell'ambito dei singoli canali distributivi.

Il tasso di interesse da adottare è il «prime rate».

Non sono ammesse nel calcolo le dilazioni di pagamento concesse ai clienti, in quanto i prezzi al consumo sono determinati con riferimento a pagamenti per contanti. Per quanto concerne la scelta del campione di aziende, da sottoporre annualmente alla rilevazione e all'analisi dei costi, valgono, per i diversi canali distributivi, i seguenti principi:

Autotrazione.

Sono sottoposte a rilevazione le aziende petrolifere distributrici proprietarie degli impianti di vendita al pubblico, presenti su gran parte del territorio nazionale. In particolare, per il GPL auto viene adottato un campione di aziende che tenga conto della diversa struttura distributiva esistente per tale prodotto.

Pesca - Piccola marina - Agricoltura.

La rilevazione viene effettuata su un campione analogo a quello dei prodotti autotrazione. Per i prodotti destinati all'agricoltura l'indagine viene estesa alla specifica struttura distributiva dei consorzi agrari e dei grossisti rivenditori.

Gas di petrolio liquefatto uso domestico.

In questo settore vengono considerate le aziende distributrici presenti in gran parte del territorio nazionale. Nel relativo campione devono essere rappresentati sia i distributori collegati alle aziende petrolifere, sia quelli indipendenti.

Riscaldamento.

La rilevazione dei costi si effettua in funzione delle diverse aree geografiche omogenee tra loro, per ognuna delle quali deve essere fissato il livello del prezzo al consumo. Nell'ambito di ogni area si rilevano i costi delle aziende distributrici più importanti. La tipologia di tali aziende deve rappresentare, inoltre, una giusta composizione tra aziende petrolifere integrate, grossisti rivenditori concessionari delle aziende petrolifere integrate e grossisti rivenditori indipendenti. I rivenditori potranno fruire, a seconda del prodotto, di uno sconto sui prezzi massimi di vendita in relazione ai ritiri annui effettuati presso lo stesso fornitore. Dell'incidenza di tale sconto sarà tenuto conto nella determinazione dei margini dei rivenditori.

Margine ai gestori P.V.

I costi relativi alla gestione di impianti di erogazione stradale di carburanti verranno ripartiti per « classi », in relazione al quantitativo annuale di carburante venduto. Il margine di gestione dei P.V. deve essere commisurato alle suddette classi di vendita.

I) *Rilevazioni dei costi e recepimento nei prezzi.*

La rilevazione dei costi viene effettuata secondo la seguente periodicità:

a) mensile, per il costo all'origine della materia prima e per il costo del trasporto;

b) annuale, per i « costi aggiuntivi » (oneri di sbarco, assicurazione, cali);

c) settimanale, per le variazioni di cambio;

d) annuale, per gli ammortamenti tecnici e per il costo del capitale investito;

e) annuale, con aggiornamenti in connessione con le altre variazioni di costo, per i costi operativi;

f) in connessione con le altre variazioni di costo, per il costo del capitale circolante.

Le variazioni rilevate vengono recepite nei prezzi quando cumulativamente comportano uno scostamento rispetto al costo riconosciuto per tonnellata di greggio raffinato e distribuito in misura almeno superiore all'uno per cento.

Nell'eventualità di variazioni dei prezzi del greggio all'origine, il C.I.P., trascorso il tempo medio di trasporto dai paesi fornitori e sulla base della documentazione relativa ai carichi già pervenuti, potrà rilevare tali variazioni anche prima della scadenza sopra indicata.

L) *Livelli di fissazione dei prezzi.*

L'insieme delle quote relative alla materia prima, alla raffinazione ed alla distribuzione dei singoli prodotti darà luogo alla determinazione per ognuno di essi, a seconda dei casi e per le varie fasi di scambio, ai seguenti prezzi massimi, compresi, ove occorra, gli oneri fiscali:

a) prezzi da raffineria costiera;

b) prezzi da deposito costiero;

c) prezzi da raffineria interna;

d) prezzi da deposito interno;

e) prezzi da magazzino del rivenditore;

f) prezzi a domicilio del consumatore;

g) prezzi all'impianto di distribuzione stradale.

I prezzi potranno essere validi per tutto il territorio nazionale o differenziati da zona a zona a seconda delle caratteristiche del mercato, degli usi a cui i vari prodotti sono destinati e dell'ubicazione dei centri di produzione rispetto alle aree di consumo.

In particolare per i prodotti da riscaldamento saranno fissati dal C.I.P. prezzi franco utilizzatore, differenziati in relazione ai diversi costi di distribuzione sostenuti dagli operatori per il rifornimento delle varie zone del Paese.

II. — REGIME DI CONTROLLO DEI PREZZI DI PRODOTTI PETROLIFERI

All'atto della prima applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi di cui al precedente punto I, i seguenti prodotti saranno assoggettati al regime di sorveglianza, secondo le procedure che saranno stabilite dal C.I.P. con apposito provvedimento:

benzina avio;

carboturbo;

bitumi;

basi lubrificanti;

solventi;

benzina primaria (virgin naphta).

In un secondo tempo, in base ad una valutazione della situazione del mercato da parte del C.I.P. e, tenendo conto degli impegni assunti dalle aziende nazionali per soddisfare i fabbisogni dell'E.N.E.L., potrà essere deciso dallo stesso C.I.P. di assoggettare al regime di « prezzi sorvegliati » altri prodotti ed in particolare l'olio combustibile.

Qualora si manifestino lievitazioni dei « prezzi sorvegliati » non allineate con le variazioni dei costi, il C.I.P., previo parere della commissione centrale prezzi, può decidere di ripristinare, anche per un periodo di tempo limitato, la determinazione del prezzo massimo di vendita.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11825)

Provvedimento n. 44/1977. Istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerate le ricorrenti crisi di approvvigionamento del mercato interno di gas di petrolio liquefatto, conseguenti anche ad uno scompenso tra produzione e consumo nelle diverse zone del Paese;

Ritenuta l'opportunità di fronteggiare tale scompenso attraverso un sistema di perequazione basato sul rimborso dei costi di trasporto del gas di petrolio liquefatto sostenuti per trasferire il prodotto dai punti di carico ubicati fuori dell'area continentale italiana;

Ritenuta la necessità di costituire una apposita Cassa di conguaglio, ai sensi dell'art. 1 del già richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 18 ottobre 1977;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Art. 1.

In base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa citata legge, è istituita la « Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto », con sede in Roma, presso gli uffici del C.I.P., la cui gestione inizia il decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 dicembre 1978. Successivamente, gli esercizi saranno riferiti a periodi annuali coincidenti con l'anno solare.

Art. 2.

La Cassa conguaglio per i trasporti del gas di petrolio liquefatto ha il compito di provvedere alla perequazione dei costi di trasporto di gas di petrolio liquefatto in relazione all'esigenza di garantire il rifornimento a costi uniformi in tutto il mercato nazionale.

Art. 3.

In base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, le contribuzioni per il funzionamento della Cassa sono costituite da un sovrapprezzo di lire 5 (lire cinque) su ogni kg di gas di petrolio liquefatto comunque prodotto o importato in Italia, dalla data di inizio della gestione della Cassa conguaglio di cui al precedente art. 1.

Il versamento di tale sovrapprezzo verrà effettuato dai produttori e dagli importatori, in base alle modalità che saranno stabilite dal comitato di gestione, in relazione all'estrazione dai luoghi di produzione (raffinerie, stabilimenti petrolchimici, impianti di separazione dei giacimenti minerari, ecc.) per i gas di petrolio liquefatto di produzione nazionale ed all'atto dello sdoganamento per i gas di petrolio liquefatto di provenienza estera.

Art. 4.

Con i fondi derivanti dalle contribuzioni di cui all'art. 3, la Cassa effettua il rimborso alle aziende dei costi di trasporto, via mare o via terra, sostenuti e documentati per trasferire, con la più breve percorrenza possibile, il prodotto dai punti di carico ubicati fuori dall'area continentale italiana fino ai depositi costieri, nel caso di trasporto via mare, e, fino ai confini, con una penetrazione su territorio nazionale di km 200, per i trasporti via terra.

Sono esclusi i costi afferenti al passaggio deposito.

Nei costi di trasporto ferroviari è compreso l'eventuale noleggio delle ferrocisterne.

I rimborsi sono ammissibili nella misura massima del trasporto dal punto di carico dell'area C.E.E. più distante dai confini dell'Italia continentale.

Per i rimborsi relativi ai trasporti via mare si fa riferimento a naviglio di stazza adeguata.

Per i rimborsi relativi ai trasporti terrestri si fa riferimento alle tariffe praticate dalle aziende ferroviarie.

Il comitato di gestione, in relazione a contingenti, particolari situazioni di disponibilità di gas di petrolio liquefatto sul mercato nazionale, potrà, in via temporanea e previo assenso del C.I.P., stabilire criteri restrittivi per la determinazione dei rimborsi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Tenuto conto dei compiti particolari, che devono essere assolti dalla Cassa conguaglio di cui all'art. 1, connessi ai diversi tipi di trasporto i cui oneri sono ammessi a rimborso e considerata altresì la pluralità delle amministrazioni e delle categorie interessate, il comitato, cui è affidata la gestione nonché l'amministrazione della Cassa stessa, è composto di un numero di membri superiori a quello di regola previsto dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Il comitato di gestione è, pertanto, composto come segue:

a) un funzionario della segreteria generale designato dal Presidente delegato del C.I.P.;

b) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

c) un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

e) un funzionario designato dal Ministero dei trasporti;

f) un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

g) un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un funzionario designato dall'E.N.I.;

i) tre rappresentanti delle categorie economiche interessate designati dalle organizzazioni più rappresentative.

Il Ministro-Presidente delegato del C.I.P., con proprio decreto, nomina il comitato di gestione e designa, d'intesa con il Ministro per il tesoro, il presidente del comitato stesso, che può essere scelto fra i membri di cui ai punti *a*), *b*) e *c*).

Il riscontro sulla gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio viene esercitato da un collegio di revisori composto:

a) da un funzionario designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) da un funzionario della segreteria generale, designato dal Presidente delegato del C.I.P.;

c) da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato di gestione può valersi dell'opera di un esperto in materia, per la consulenza tecnica e per il coordinamento delle operazioni da svolgere.

Il comitato di gestione si avvale di due segretari designati dalle amministrazioni vigilanti (C.I.P. e Ministero del tesoro).

Il servizio di tesoreria della Cassa conguaglio di cui all'art. 1 sarà affidato alla Banca nazionale del lavoro.

Art. 6.

Sulla base ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Cassa, il comitato di gestione provvede all'esame delle pratiche relative ai rimborsi di cui all'art. 4, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Le spese relative alla gestione ed all'amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Art. 8.

Il comitato di gestione provvederà a:

emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento della Cassa;

sovraintendere all'esecuzione delle norme di cui al presente provvedimento;

eseguire controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di altri organi dell'amministrazione statale.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme relative alla disciplina delle Casse conguaglio di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e successive modificazioni.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11826)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Baragiano

Con decreto 15 settembre 1977, n. 837, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della Fiumara l'Isca in comune di Baragiano (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16 fronteggiante le particelle 191, 192, 182, 216 e 197 della superficie di mq 13.150 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 luglio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11719)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bagnoli della Rosandra

Con decreto 10 febbraio 1977, n. 2885, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'alveo del torrente Rosandra in comune di Bagnoli della Rosandra (Trieste) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio di possesso fondiario n. 966 particella 1919/8 della superficie di mq 1176 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 marzo 1976 in scala 1:2880 e 1:5000 con allegata relazione dell'ufficio tecnico erariale; planimetria con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11721)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Locri

Con decreto 9 febbraio 1977, n. 2630, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto fluviale in destra del torrente Gerace in località Capozza del comune di Locri (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33 mappale 54/*a-b-c-d-e*, della superficie di mq 2140 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 marzo 1961 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Primavera di Grugliasco, società cooperativa a r.l., in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Viscusi in data 25 luglio 1972, rep. n. 138372, reg. soc. n. 1074;

2) società cooperativa edilizia Domus Gas Alessandria, soc. coop. a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 25 ottobre 1962, rep. n. 20170, reg. soc. n. 4820;

3) società cooperativa edilizia Regina, soc. coop. a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Baralis in data 7 marzo 1974, rep. n. 8202, reg. soc. n. 2338;

4) società cooperativa edilizia Ascesa, soc. coop. a r.l. in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Mello Rella in data 26 ottobre 1963, rep. n. 3361, reg. soc. n. 5038;

5) società cooperativa edilizia La Morla, soc. coop. a r.l. in Bergamo, costituita per rogito Patanè S. in data 14 settembre 1971, rep. n. 17582, reg. soc. n. 7575;

6) società cooperativa edilizia Tremana, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Patanè S. in data 21 settembre 1971, rep. n. 17621, reg. soc. n. 7574;

7) società cooperativa edilizia Clastidium, soc. coop. a r.l., in Casteggio (Pavia), costituita per rogito Cannizzaro in data 4 novembre 1970, rep. n. 14892, reg. soc. n. 1239;

8) società cooperativa Pesca Adriatica fra braccianti del mercato ittico di Chioggia, soc. coop. a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 19 marzo 1961, rep. n. 5935, reg. soc. n. 8057;

9) società cooperativa edilizia Il Risveglio Edilizio fra impiegati professionisti artigiani e pensionati, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Borromeo in data 4 aprile 1956, rep. n. 6622, reg. soc. n. 649;

10) società cooperativa edilizia Giardino, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 8 aprile 1959, rep. n. 14950, reg. soc. n. 758;

11) società cooperativa agricola Don Bosco, soc. coop. a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 8 maggio 1958, rep. n. 554, reg. soc. n. 725;

12) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Castelmassa (Rovigo), costituita per rogito Milazzo in data 24 maggio 1963, rep. n. 5151, reg. soc. n. 1027;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Sanudo, soc. coop. a r.l., in Rosolina (Rovigo), costituita per rogito Mastelloni in data 22 ottobre 1953, rep. n. 2437/4306, reg. soc. n. 1267;

14) società cooperativa edilizia Casa Mia, soc. coop. a r.l., in Stienta (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 17 ottobre 1962, rep. n. 11592, reg. soc. n. 694;

15) società cooperativa edilizia Casalese, soc. coop. a r.l., in Casale sul Sile (Treviso), costituita per rogito Santomauro in data 18 aprile 1972, rep. n. 55520, reg. soc. n. 6119;

16) società cooperativa edilizia San Martino, soc. coop. a r.l., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 10 gennaio 1972, rep. n. 40161, reg. soc. n. 6006;

17) società cooperativa edilizia S. Damiano, soc. coop. a r.l., in Preganziol (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 22 dicembre 1971, reg. n. 18764, reg. soc. n. 5972;

18) società cooperativa edilizia Serravalle, soc. coop. a r.l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Manavello in data 14 novembre 1970, rep. n. 3777, reg. soc. n. 5741;

19) società cooperativa mista S.A.M.B.A.L. - Società acque minerali bibite affini liquori, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 12 aprile 1963, rep. n. 10599, reg. soc. n. 14757;

20) società cooperativa agricola intercomunale Valle del Limentra, soc. coop. a r.l., in Castel di Casio (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 17 aprile 1972, rep. n. 36107/4152, reg. soc. n. 19161;

21) società cooperativa agricola Pietracolora, soc. coop. a r.l., in Gaggio Montano (Bologna), costituita per rogito Natali in data 12 luglio 1967, rep. n. 12836/8426, reg. soc. n. 16570;

22) società cooperativa di consumo Utilisti e utenti di Lizzano in Belvedere, soc. coop. a r.l., in Lizzano in Belvedere (Bologna), costituita per rogito Scudellari in data 1° dicembre 1973, rep. n. 4733, reg. soc. n. 20682;

23) società cooperativa edificatrice Sassuolo Casa, soc. coop. a r.l., in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Vezzi in data 31 marzo 1973, rep. n. 5492, reg. soc. n. 6899;

24) società cooperativa agricola Macchine agrarie, soc. coop. a r.l., in Solarolo (Ravenna), costituita per rogito Neri in data 24 giugno 1909, reg. soc. n. 345;

25) società cooperativa edilizia Istituto cooperativo per la casa agli impiegati pubblici (ICCIP), soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 16 febbraio 1972, rep. n. 318205, reg. soc. n. 133/72;

26) società cooperativa edilizia Rochford, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi in data 28 febbraio 1974, rep. n. 731637, reg. soc. n. 1897/74;

27) società cooperativa edilizia Stella Maris, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 5 marzo 1964, rep. n. 20753, reg. soc. n. 54/64;

28) società cooperativa edilizia La Primula, soc. coop. a r.l., in Bassano Romano (Viterbo), costituita per rogito Baroni in data 27 febbraio 1975, rep. n. 22680, reg. soc. n. 2396;

29) società cooperativa edilizia Mercurio, soc. coop. a r.l., in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Bersiani in data 8 febbraio 1975, rep. n. 33886, reg. soc. n. 2184;

30) società cooperativa edilizia Il Girasole, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Platamone in data 9 agosto 1973, rep. n. 62614, reg. soc. n. 2016;

31) società cooperativa edilizia Austerity, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 20 febbraio 1974, rep. n. 91379/5234/122, reg. soc. n. 2145;

32) società cooperativa mista Ricercatori di tartufi Acqualagna Cagli Fossombrone, soc. coop. a r.l., in Acqualagna (Pesaro), costituita per rogito Manfucci in data 8 maggio 1971, rep. n. 19915, reg. soc. n. 543;

33) società cooperativa edilizia Habitat 70, soc. coop. a r.l., in Fano (Pesaro), costituita per rogito Barile in data 12 gennaio 1973, rep. n. 34868, reg. soc. n. 1921;

34) società cooperativa agricola Oralab, soc. coop. a r.l., in Teramo, costituita per rogito De Rosa in data 12 luglio 1975, rep. n. 458, reg. soc. n. 1471;

35) società cooperativa agricola Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Teramo, soc. coop. a r.l., in Teramo, costituita per rogito Di Gianvito in data 25 febbraio 1971, rep. n. 83453, reg. soc. n. 1258;

36) società cooperativa edilizia Flam Ardens, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 17 novembre 1967, rep. n. 68044, reg. soc. n. 5866;

37) società cooperativa edilizia Esculapio, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 9 marzo 1974, rep. n. 11090, reg. soc. n. 126/74;

38) società cooperativa edilizia Nicola Perruni, soc. coop. a r.l., in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 2 aprile 1964, rep. n. 23906, reg. soc. n. 2841;

39) società cooperativa edilizia S.I.L.T.S. Telefoni di Stato n. 2, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 2 febbraio 1970, rep. n. 20454, reg. soc. n. 901;

40) società cooperativa edilizia S.I.L.T.S. Telefoni di Stato n. 1, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 2 febbraio 1970, rep. n. 20453, reg. soc. n. 900;

41) società cooperativa edilizia Dipendenti provveditorato OO.PP. Catanzaro, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 22 settembre 1950, reg. soc. n. 922;

42) società cooperativa agricola Olivicoltori badolatesi associati, soc. coop. a r.l., in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Galelli in data 20 febbraio 1968, rep. n. 54270, reg. soc. n. 1441;

43) società cooperativa edilizia Scuola e famiglia, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Scalfaro in data 24 marzo 1964, rep. n. 65228, reg. soc. n. 1274;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Metronotte Crotonese, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 17 marzo 1973, rep. n. 12150, reg. soc. n. 613;

45) società cooperativa agricola Cunicola Crotonese, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 2 maggio 1973, rep. n. 12878, reg. soc. n. 606;

46) società cooperativa agricola Valle Zarola, soc. coop. a r.l., in S. Caterina Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 6 settembre 1968, rep. n. 56898, reg. soc. n. 1462;

47) società cooperativa edilizia S. Lucia, soc. coop. a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 14 marzo 1973, rep. n. 14726, reg. soc. n. 96/73;

48) società cooperativa edilizia La Calabresella, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 29 novembre 1973, rep. n. 49391, reg. soc. n. 3/74.

(11582)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 2 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	877,85	877,85	878 —	877,85	877,80	877,90	877,95	877,85	877,85	877,85
Dollaro canadese	794,80	794,80	794,50	794,80	794,90	794,80	794,65	794,80	794,80	794,80
Franco svizzero	396,05	396,05	396,25	396,05	396,05	396,05	396 —	396,05	396,05	396,05
Corona danese	144,40	144,40	144,40	144,40	144,33	144,40	144,32	144,40	144,40	144,40
Corona norvegese	161,19	161,19	161,15	161,19	161,15	161,20	161,195	161,19	161,19	161,20
Corona svedese	184,25	184,25	184,30	184,25	184,25	184,20	184,30	184,25	184,25	184,25
Fiorino olandese	363,75	363,75	364 —	363,75	363,80	363,80	363,85	363,75	363,75	363,75
Franco belga	25,015	25,015	25,03	25,015	25 —	25,02	25,026	25,015	25,015	25 —
Franco francese	182,21	182,21	182,10	182,21	182,20	182,20	182,28	182,21	182,21	182,20
Lira sterlina	1614,35	1614,35	1615 —	1614,35	1614,10	1614,30	1614,47	1614,35	1614,35	1614,35
Marco germanico	391,30	391,30	391 —	391,30	391,10	391,30	391,26	391,30	391,30	391,30
Scellino austriaco	54,865	54,865	54,85	54,865	54,87	54,85	54,86	54,865	54,865	54,85
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,55	21,65	21,59	21,65	21,64	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,57	10,57	10,58	10,57	10,56	10,58	10,575	10,57	10,57	10,57
Yen giapponese	3,547	3,547	3,55	3,547	3,545	3,54	3,546	3,547	3,547	3,54

Media dei titoli del 2 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	93,90
» 5 % (Ricostruzione)	97,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,575
» 5 % (Città di Trieste)	95,75
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,80
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,30
» 6 % » » 1971-86	74,45
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,50
» 9 % » » 1976-91	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,85
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,75
» poliennali 7 % 1978	97,75
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,45
» » 9 % 1980	91,60
» » 10 % 1981	91,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	877,90
Dollaro canadese	794,725
Franco svizzero	396,025
Corona danese	144,36
Corona norvegese	161,192
Corona svedese	184,275
Fiorino olandese	363,80
Franco belga	25,02
Franco francese	182,245
Lira sterlina	1614,41
Marco germanico	391,28
Scellino austriaco	54,862
Escudo portoghese	21,645
Peseta spagnola	10,572
Yen giapponese	3,546

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 3 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	878,10	878,10	878,65	878,10	—	878,10	878,20	878,10	878,10	878,10
Dollaro canadese .	792,65	792,65	793,20	792,65	—	792,65	792,85	792,65	792,65	792,65
Franco svizzero .	395,50	395,50	396,25	395,50	—	395,50	395,35	395,50	395,50	395,50
Corona danese .	143,51	143,51	143,60	143,51	—	143,50	143,49	143,51	143,51	143,50
Corona norvegese .	160,15	160,15	160,30	160,15	—	160,10	160,13	160,15	160,15	160,15
Corona svedese .	183,40	183,40	183,60	183,40	—	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40
Fiorino olandese	362,63	362,63	363,30	362,63	—	362,62	362,72	362,63	362,63	362,65
Franco belga .	24,95	24,95	25 —	24,95	—	24,95	24,962	24,95	24,95	24,95
Franco francese	181,72	181,72	182 —	181,72	—	181,70	181,79	181,72	181,72	181,72
Lira sterlina .	1601 —	1601 —	1606,50	1601 —	—	1601,10	1601,70	1601 —	1601 —	1601 —
Marco germanico .	390,18	390,18	390,40	390,18	—	390,20	389,955	390,18	390,18	390,18
Scellino austriaco .	54,718	54,718	54,81	54,718	—	54,70	54,72	54,718	54,718	54,70
Escudo portoghese	21,61	21,61	21,65	21,61	—	21,62	21,70	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	10,576	10,576	10,57	10,576	—	10,58	10,578	10,576	10,576	10,57
Yen giapponese .	3,54	3,54	3,55	3,54	—	3,54	3,538	3,54	3,54	3,54

Media dei titoli del 3 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	78,200
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	93,900
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,575
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,825
» 5,50 % » » 1968-83 .	76,800
» 5,50 % » » 1969-84 .	73,825
» 6 % » » 1970-85 .	74,300
» 6 % » » 1971-86 .	74,450
» 6 % » » 1972-87 .	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 .	79,500
» 9 % » » 1976-91	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 .	90,90
» » » 5,50 % 1979 .	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	97,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	92,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,65
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	77,75
» poliennali 7 % 1978 .	97,75
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,45
» » 9 % 1980	91,60
» » 10 % 1981	91,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	878,15
Dollaro canadese	792,75
Franco svizzero .	395,425
Corona danese	143,50
Corona norvegese .	160,14
Corona svedese .	183,40
Fiorino olandese	362,675
Franco belga .	24,956
Franco francese	181,755
Lira sterlina .	1601,35
Marco germanico .	390,067
Scellino austriaco .	54,719
Escudo portoghese	21,655
Peseta spagnola	10,577
Yen giapponese .	3,539

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976, registro n. 34 Difesa, foglio n. 148, la concessione della medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» per attività partigiana, conferita a Deganutti Cecilia, nata il 26 ottobre 1914 a Udine, con decreto presidenziale 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro 26 Difesa, foglio n. 338 e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Esercito anno 1976, disp. 8ª, pag. 317, è annullata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme, con decreto presidenziale 31 gennaio 1947, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Esercito anno 1947, disp. 12ª, pag. 1095, era già stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria».

(11712)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Sole»

Con decreto 7 ottobre 1977, n. 1655, il sig. Bodei Italo, residente in Nuvolento (Brescia), via Garibaldi, 1, è stato autorizzato all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sole», sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro per il tipo addizionato di gas acido carbonico e un litro per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11369)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a trecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a trecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, con avviso di ricevimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque, dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e l'attuale occupazione e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;
7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, e del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila, stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, il Ministro, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla F, devono presentarsi presso il Ministero di grazia e giustizia, via della Seggiola, il giorno 23 gennaio 1978, dalle ore 8,30 alle ore 13,30; i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla G alla P, devono presentarsi presso il Ministero di grazia e giustizia, via della Seggiola, il giorno 24 gennaio 1978, dalle ore 8,30 alle ore 13,30; ed i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla Q alla Z, devono presentarsi, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 25 gennaio 1978, dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termine dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1978; l'accesso dei candidati avrà inizio alle ore 8.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5) del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto la graduatoria.

Il Ministro, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 13 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1977
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 219

(11767)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di nefrologia e dialisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Casarano (Lecce).

(11783)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI VARALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(11733)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(11773)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(11774)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(11728)

OSPEDALE DI S. MARGHERITA LIGURE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un *posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.*

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Margherita Ligure (Genova).

(11780)

OSPEDALE «GARIBALDI» DI CATANIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(11738)

OSPEDALE CIVILE «S. SEBASTIANO» DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(11727)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(11694)

OSPEDALE « MAREMMA » DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(11775)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato B);

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(11776)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESU' » DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di neuropsichiatria infantile (di cui uno presso la sezione di S. Marinella).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(11735)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(11777)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(11779)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(11778)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di broncologia annessa alla divisione di pneumologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di broncologia annessa alla divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(11736)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(11781)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(11782)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di assistente di emodialisi;

due posti di assistente di anestesia;

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(11741)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(11742)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(11693)

OSPEDALE « S. STEFANO » DI MAZZARINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(11737)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di malattie infettive;

un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(11730)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la sede provinciale di Ancona, a:

due posti di assistente medico addetto al centro (divisione) di medicina geriatrica VI - lungadegenza (disciplina equiparata a geriatria);

un posto di assistente medico addetto al centro (divisione) di medicina geriatrica IV neurolesi e motulesi con annesso centro reumatologico per lo studio e la cura delle osteo-artropatie (disciplina equiparata a geriatria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(11784)

Revoca del concorso a tre posti di assistente medico addetto al centro divisione di medicina geriatrica VI - lungodegenza.

Il concorso a tre posti di assistente medico addetto al centro (divisione) di medicina geriatrica VI - lungodegenza (disciplina equiparata a geriatria) vacanti presso la sede di Ancona, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977, è revocato.

(11785)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(11696)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(11695)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(11729)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(11692)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente del laboratorio di analisi presso la dipendenza di Rosignano Solvay.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(11731)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(11739)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del centro emotrasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(11740)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;

cinque posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(11732)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(11771)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto di urologia addetto alla prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia addetto alla prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(11772)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(11734)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione del concorso ad un posto di aiuto cardiologo addetto alla divisione di medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 21 ottobre 1977, in luogo di: « ... un posto di aiuto cardiologo *addetto* alla divisione di medicina generale », leggasi: « ... un posto di aiuto cardiologo *aggregato* alla divisione di medicina generale ».

(11770)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 luglio 1977, n. 58.

Norme per il trattamento economico del personale utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale degli enti edilizi soppressi, di cui è autorizzata l'utilizzazione temporanea a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, nel caso in cui il trattamento economico di cui fruisce a norma della medesima legge risulti inferiore allo stipendio della classe iniziale della corrispondente qualifica, secondo le equiparazioni previste dal secondo comma dell'art. 6 della legge predetta, è corrisposta un'indennità mensile di importo uguale alla differenza tra i due trattamenti, tenendo conto delle rispettive variazioni.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo è corrisposta con decorrenza 1° gennaio 1977 ed è computata ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario e della tredicesima mensilità.

Resta ferma ogni altra disposizione della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2.

Art 3.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno in corso utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 luglio 1977

BONFIGLIO

LEGGE 20 luglio 1977, n. 59.

Modalità per gli interventi disposti dalla legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, nel settore dei sali alcalini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) un fondo regionale a gestione separata di lire 15.000 milioni da utilizzare per operazioni finanziarie nei confronti della collegata ISPEA.

Le delibere dell'EMS relative all'utilizzazione del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla giunta di governo su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 20 luglio 1977, n. 60.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, riguardante nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, continuano ad applicarsi, con le modificazioni di cui appresso, ai contratti di appalto di opere pubbliche ed ai contratti di cottimo aggiudicati sino al 31 dicembre 1977.

Per i contratti di appalto, il cui importo netto non è superiore a lire 500 milioni, e per i contratti di cottimo, metà dell'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori, certificato dal direttore dei lavori medesimi, e comunque prima dell'emissione del primo stato di avanzamento, secondo quanto previsto dal minimo del contratto; l'altra metà dell'anticipazione viene erogata dopo l'avvenuta emissione del primo stato di avanzamento.

Nello stesso modo indicato nel precedente comma si procede per i contratti di appalto di importo netto superiore a lire 500 milioni, la sui durata dei lavori è prevista non superiore ad un anno.

Per i contratti di appalto di importo netto superiore a lire 500 milioni, la cui durata dei lavori è prevista superiore ad un anno, l'erogazione dell'anticipazione concessa avviene in rate annuali; ogni rata annuale è proporzionale alla quota dell'importo contrattuale da eseguirsi in un anno o frazione di anno, supponendo uno sviluppo lineare dei lavori nel periodo contrattuale.

L'erogazione della prima rata avviene comunque nei due momenti indicati nel precedente secondo comma.

Nel caso che, allo scadere di ogni periodo annuale, l'impresa non abbia restituito l'intera rata di anticipazione ricevuta, l'erogazione della rata di anticipazione relativa al successivo periodo annuale, o di frazione d'anno, verrà decurtata della quota parte di anticipazione non ancora restituita.

Art. 2.

Il termine indicato nel primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è prorogato fino al 31 dicembre 1977.

Art. 3.

Nei capitoli del bilancio della Regione destinati a fronteggiare gli oneri della revisione prezzi, gli stanziamenti annuali debbono essere pari al venti per cento degli stanziamenti globali per opere pubbliche previste in ciascuna rubrica.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 luglio 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 21 luglio 1977, n. **61.**

Norme riguardanti gli enti economici regionali e finanziamento dei programmi di attuazione per il 1977 dei piani quadriennali di investimenti approvati con leggi regionali numeri 76 e 77 del 14 maggio 1976.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

« L'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), lo Ente minerario siciliano (EMS) e l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) concorrono ai nuovi investimenti delle società collegate nel modo seguente:

a) con aumenti di capitale delle società collegate, in misura non superiore al 30 per cento dell'investimento approvato. In caso di comprovata necessità tale misura può essere elevata sino al 40 per cento, previa deliberazione approvata dall'assessore per l'industria ed il commercio, sentita la giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana;

b) con concessione di fidejussione per ammontare non superiore al 50 per cento dei mutui per credito di impianto assunti con le condizioni di favore previste dalla vigente legislazione.

I predetti enti possono altresì concedere fidejussioni alle società collegate soltanto per credito di esercizio assunto con le condizioni di favore previste dalla vigente legislazione e per ammontare non superiore al 50 per cento dei mutui concessi dagli istituti finanziatori.

Sui fondi di dotazione gli enti predetti possono concedere anticipazioni alle società collegate sui mutui già deliberati dagli istituti finanziatori per non più del 50 per cento del loro ammontare e per tempo non superiore ad un anno ».

Art. 2.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

I criteri per l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio.

L'erogazione dei fondi sarà disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio entro trenta giorni.

Per le deliberazioni di cui al presente articolo si applica la norma del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, sono soppresse le parole: « fino all'approvazione dei piani previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 ».

Art. 3.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 4.

Al finanziamento del programma di attuazione per il 1977 del piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Ente siciliano per la promozione industriale, si provvede con incremento del fondo di dotazione dell'Ente di lire 49.000 milioni.

Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà utilizzato:

a) per lire 13.200 milioni per aumenti di capitale sociale delle società controllate, destinati quanto a lire 5.600 milioni per investimenti fissi e quanto a lire 7.600 milioni per capitale circolante;

b) per lire 24.600 milioni per costi di attesa delle società controllate;

c) per lire 11.200 milioni per riassetto finanziario delle società controllate.

Gli interventi finanziari di cui alle superiori lettere *a*) e *c*), nel rispetto delle finalità economiche di massima evidenziate nel piano e nel programma, sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale con deliberazione approvata dall'assessore per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è altresì incrementato di lire 3.000 milioni per esigenze di gestione dell'ente.

Art. 6.

Il fondo istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 4 della legge regionale 20 aprile 1976, numero 38, può essere destinato alle società collegate per interventi straordinari resi necessari per assicurare la funzionalità e l'agibilità degli impianti esistenti nelle more di attuazione dei relativi piani di ristrutturazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono approvate entro trenta giorni dall'assessore per l'industria ed il commercio, il quale ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana.

Nelle more della erogazione dello stanziamento previsto alla lettera *b*) dell'art. 4 della presente legge, l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegra, il fondo di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle esigenze delle proprie società controllate, strettamente connesse con il pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

Art. 7.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Art. 8.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 10.523 milioni.

L'incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui al precedente comma, nonchè l'incremento disposto dall'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, sono destinati al finanziamento del programma di attuazione per gli anni 1976 e 1977 del piano quadriennale di investimenti dell'ente.

La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata dall'art. 9 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, è anticipata all'anno finanziario 1977.

Gli incrementi del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsti dall'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, e dal primo comma del presente articolo, sono utilizzati sino alla concorrenza dell'importo di lire 20.741 milioni per le seguenti finalità:

a) per lire 8.325 milioni per aumenti di capitale sociale delle società collegate destinati quanto a lire 6.594 milioni ad investimenti fissi e quanto a lire 1.731 milioni a capitale circolante;

b) per lire 4.816 milioni per costi di attesa delle società collegate;

c) per lire 2.500 milioni per esigenze di gestione dell'ente;

d) per lire 100 milioni per esigenze connesse alla liquidazione della S.p.a. Sochimisi;

e) per lire 4.000 milioni per ripianamento di debiti delle società collegate nei confronti di terzi;

f) per lire 1.000 milioni per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

Gli interventi finanziari di cui alle superiori lettere *a*) ed *e*), nel rispetto delle finalità economiche di massima evidenziate nel piano e nel programma, sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano con deliberazione approvata dall'assessore per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 9.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a ripianare, entro l'ammontare di lire 5.000 milioni, i debiti al 30 giugno 1977 delle società collegate nei confronti degli istituti bancari o a sostituirsi ad esse mediante apposite stipulazioni contrattuali.

Art. 10.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo di rotazione a gestione separata con uno stanziamento di lire 2.500 milioni da utilizzare esclusivamente per finanziamenti alle società collegate per l'acquisizione di scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo.

I criteri per l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio.

L'erogazione dei fondi sarà disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio entro trenta giorni.

Per le deliberazioni di cui al presente articolo si applica la norma del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 11.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere alla società ISPEA prestiti sino all'importo di lire 3.000 milioni da destinare al ripiano di scoperture a carattere indilazionabile presso fornitori e terzi.

Art. 12.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 600 milioni per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 32.

Art. 13.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari resi necessari per assicurare la funzionalità e l'agibilità degli impianti esistenti.

Le delibere del consiglio di amministrazione sono approvate con la procedura di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto alla lettera *b*) dell'art. 8 della presente legge, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con obbligo di successiva reintegra, parte dei fondi di cui all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, allo scopo di far fronte alle esigenze delle proprie società elencate nella tabella 2 annessa alla presente legge, strettamente connesse con il pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

Art. 14.

Lo stanziamento di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è incrementato di lire 500 milioni.

Il fondo di dotazione di cui all'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è incrementato di lire 2.500 milioni da destinare come segue:

a) lire 150 milioni per la messa in esercizio dello impianto di argilla espansa;

b) lire 1.850 milioni per far fronte alle esigenze di gestione corrente fino al 31 dicembre 1977.

c) lire 200 milioni per impegni indifferibili il cui assolvimento consente la attivazione della terza linea dello stabilimento dell'IMAC;

d) lire 300 milioni per ricostituire il capitale sociale della SCAM, azzerato dalle perdite di esercizio, e per consentire lo inizio dell'attività sociale della stessa.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dalla precedente lettera *b*), l'Azienda asfalti siciliani è autorizzata ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegra, lo stanziamento di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, numero 76, incrementato dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente alle esigenze delle proprie società controllate, strettamente connesse con il pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

Art. 15.

Gli investimenti per lire 6.557 milioni realizzati dall'Ente siciliano per la promozione industriale mediante l'impiego dello stanziamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, negli stabilimenti delle società Chimica Arenella e Sicilvetro, trasferite all'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, sono attribuiti all'Ente minerario siciliano.

Per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.557 milioni e quello dell'Ente siciliano per la promozione industriale è ridotto di pari importo.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è altresì incrementato di L. 2.301.949.004 e quello dell'Ente siciliano per la promozione industriale è ridotto di pari importo per effetto delle anticipazioni concesse alle società Chimica Arenella e Sicilvetro a fronte delle leggi regionali per interventi straordinari utilizzati dalle Società.

Art. 16.

L'Ente siciliano per la promozione industriale può derogare alle limitazioni di cui all'art. 1, lettera *a*), della presente legge soltanto per gli investimenti della società ICIT relativi alla costruzione del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Palermo e per il completamento dello stabilimento di Gibellina e relative infrastrutture.

La stessa deroga è consentita all'Ente minerario siciliano per ampliare le strutture edilizie necessarie allo stabilimento della società collegata Chimica Arenella.

Le deliberazioni previste dal presente articolo sono approvate dall'assessore per l'industria ed il commercio, sentita la giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 17.

L'Ente siciliano per la promozione industriale può avvalersi temporaneamente e per esigenze straordinarie di personale distaccato dagli enti partecipanti, per un massimo di cinque unità e per non più di un anno.

Art. 18.

Il fondo di cui alla lettera *c*), dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è utilizzabile per un massimo di 200 milioni anche per esigenze connesse alla ricerca nel settore dell'acquacultura.

Art. 19.

Fermo restando il principio della mobilità delle forze di lavoro tra tutte le società collegate a partecipazione regionale, viene mantenuto il divieto di assunzione di personale operaio e impiegatizio nell'ambito delle stesse, ad eccezione dei dipendenti in servizio presso la società per azioni « Laterizi siciliani » (SALS) alla data del 1° gennaio 1975.

La violazione del presente divieto comporta, oltre che la personale e solidale responsabilità degli amministratori, la revoca dei medesimi.

Il divieto previsto dal presente articolo può essere derogato per comprovate necessità tecniche con deliberazioni autorizzative assunte dai consigli di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'azienda asfalti siciliani e sottoposte all'approvazione dello assessore per l'industria ed il commercio con parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 20.

Nei fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, le som-

me stanziate per il 1977 in base agli articoli sopracitati ed alle modifiche apportate con la legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, sono incrementate dei seguenti importi:

1) lire 10.548 milioni, per far fronte agli oneri derivanti, durante l'anno in corso, dalla gestione delle miniere di zolfo indicate dall'art. 4 della legge n. 42, sopracitata; l'erogazione della predetta somma sarà effettuata anticipatamente in unica soluzione; essa è comprensiva della somma di lire 620 milioni per la ristrutturazione degli impianti di purificazione e ventilazione di cui all'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42;

2) lire 2.111 milioni, per far fronte agli oneri dipendenti durante l'anno in corso, dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42;

3) lire 1.901 milioni, per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno in corso, dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Art. 21.

All'onere di lire 94.183 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte quanto a lire 62.640 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per lo esercizio finanziario 1977 e quanto a lire 31.543 milioni con le disponibilità del cap. 51603 del bilancio medesimo di cui lire 25.000 milioni utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

(*Omissis*).

(11010)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. **16**.

Interventi dell'amministrazione provinciale per l'elettrificazione di zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata ad eseguire, su richiesta dei beneficiari dei contributi provinciali, in tutto o in parte, le opere necessarie all'esecuzione degli allacciamenti di nuclei e case sparse e all'esecuzione di piani di elettrificazione, di cui all'art. 8, primo comma, lettera *c*), della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.

L'amministrazione provinciale è altresì autorizzata ad eseguire, tramite l'ufficio provinciale per le fonti di energia, anche la sola direzione dei lavori delle opere di cui al comma precedente.

A tali scopi, l'assessore competente in materia è autorizzato a stipulare apposita convenzione con i beneficiari dei contributi provinciali, per la disciplina degli oneri di rispettiva competenza, per assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche richieste dai beneficiari e dagli enti competenti in materia di impianti elettrici, per l'ottenimento dei permessi e delle servitù di elettrodotto, nonché per il trasferimento in proprietà degli impianti ed opere, di cui al precedente primo comma, agli enti beneficiari. La convenzione non è soggetta ad approvazione alcuna.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale provvede all'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente in economia, sia in amministrazione diretta, che per cottimi o in ambedue i modi, previa autorizzazione dell'assessore competente in materia, in base a regolare perizia o progetto, sentiti i pareri prescritti dalle vigenti norme.

Il decreto assessorile che autorizza l'esecuzione in economia è motivato ed impegna la spesa prevista.

Art. 3.

Con il decreto assessorile di cui all'articolo precedente, o con altro decreto nell'ipotesi indicata nel secondo comma dell'art. 1, viene affidata la direzione tecnica dei lavori ad un funzionario esperto in materie tecniche dell'ufficio provinciale delle fonti di energia.

L'assessore competente in materia è autorizzato ad assicurare mediante adeguata polizza i funzionari incaricati della direzione dei lavori contro qualsiasi rischio connesso con l'incarico ricevuto, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per quanto concerne le spese di giudizio, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

Art. 4.

L'assessore competente in materia è autorizzato a stipulare con l'ENEL e le altre imprese distributrici, apposite convenzioni in forma pubblica amministrativa per il trasferimento in proprietà ed esercizio agli stessi degli impianti ed opere costruiti. Fino all'ammontare del contributo provinciale il trasferimento di cui sopra è a titolo gratuito, la quota restante va a carico dell'ENEL o della rispettiva impresa distributrice.

Tutti i contratti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono stipulati dall'assessore competente in materia e non sono soggetti ad alcuna approvazione, se di importo inferiore a lire 100 milioni. Contestualmente alla stipulazione del contratto l'assessore competente in materia, quando occorra, impegna la spesa. Il contratto diviene esecutivo dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, nei casi previsti dalle vigenti norme, del decreto che impegna la spesa necessaria per l'acquisto dei beni, per l'esecuzione dell'opera o delle altre prestazioni pattuite.

I contratti di importo superiore a lire 100 milioni sono approvati dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Per l'occupazione e l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere previste nella presente legge e nella legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, a richiesta dell'amministrazione provinciale, tramite l'assessore competente in materia, dei comuni e loro consorzi, delle comunità comprensoriali, dell'ENEL e delle altre imprese distributrici.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, in quanto compatibili.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere previste nel precedente art. 1 si fa fronte con le disponibilità finanziarie stanziate negli appositi capitoli di bilancio in forza della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

La presente legge ha validità per quattro anni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 giugno 1977

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1977, n. **17**.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale provinciale di ruolo e non di ruolo è corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.

L'importo della tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente comma, è integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 2.

Al personale provinciale cui è stata concessa la somma di L. 20.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1976, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, è corrisposta uguale somma mensile anche per il periodo dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975.

Art. 3.

Le somme mensili e le integrazioni della tredicesima mensilità corrisposte, ai sensi della presente legge, sono assoggettate alle sole ritenute erariali.

Le somme mensili di cui ai precedenti articoli si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Le integrazioni della tredicesima mensilità di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977 sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 1.925 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977 ed in lire 900 milioni a carico degli esercizi finanziari successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 1.925 milioni a carico dell'esercizio finaziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 2 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 5.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 4100. — Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia .	L.	20.000.000
Cap. 4200. — Istituto di ergoterapia psichiatrica di Stadio . . .	»	35.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

Cap. 20. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali . . .	L.	700.000.000
Cap. 240. — Spese per assegni ed indennità accessorie, compresa indennità di missione ed oneri previdenziali ed assistenziali, per il personale amministrativo della scuola	L.	650.000.000
Cap. 436. — Spese per assegni ed indennità accessorie, compresa indennità di missione, e per oneri previdenziali ed assistenziali del personale addetto all'addestramento professionale dei lavoratori e all'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato, industria e del settore alberghiero (legge provinciale 5 settembre 1974, n. 15)	»	280.000.000
Cap. 451. — Spese per assegni ed indennità accessorie, compresa indennità di missione, e per oneri previdenziali ed assistenziali del personale addetto all'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale (legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21)	»	40.000.000
Cap. 516. — Somma a pareggio del bilancio dell'istituto di ergoterapia psichiatrica di Stadio (legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8, art. 4) .	»	35.000.000
Cap. 648. — Quota della Provincia nelle spese di gestione dell'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia (legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6)	»	20.000.000
Cap. 1945. — Spese per salari e indennità accessorie, compresa indennità di missione e contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale cantoniere (legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) (strade provinciali e comunali) . . .	»	200.000.000
Cap. 5300. — Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia	»	20.000.000
Cap. 5340. — Istituto di ergoterapia psichiatrica di Stadio	»	35.000.000
Totale capitoli in aumento . . .	L.	1.980.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	1.925.000.000

RIEPILOGO

Entrate:

totale variazioni in aumento	L.	55.000.000

Spese:

totale variazioni in aumento	L.	1.980.000.000
totale variazioni in diminuzione . . .	»	1.925.000.000
Differenza	L.	55.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 giugno 1977

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11292)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773030)